



# **CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI**

Ottobre 2022 | Versione 2.0

## PARTE GENERALE

La società quotata in borsa Rheinmetall AG, con sede a Düsseldorf, si presenta come un gruppo tecnologico integrato che rappresenta una società forte e di successo a livello internazionale sui mercati della mobilità ecologica e della tecnologia di sicurezza adeguata alle minacce.

Il Gruppo Rheinmetall vanta una tradizione di oltre 130 anni. Oltre 25.000 dipendenti lavorano per il Gruppo Rheinmetall in tutti i continenti, in 129 sedi e 33 Paesi. Il rispetto delle leggi e delle norme applicabili, nonché dei valori sociali e ambientali, è fondamentale per la cultura e la governance della società. Ci aspettiamo lo stesso impegno dai nostri Fornitori, anche lungo le loro catene di approvvigionamento.

Il Codice di condotta per i Fornitori definisce i requisiti per i nostri Fornitori in relazione agli aspetti sociali e ambientali rilevanti come i diritti umani, le condizioni di lavoro, la tutela dell'ambiente e l'integrità nella condotta aziendale. L'accettazione da parte del Fornitore del presente Codice di condotta per i Fornitori e il suo allineamento ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite funge da base vincolante per la cooperazione.

Incorporando il presente Codice di condotta per i Fornitori nel rapporto contrattuale, le seguenti normative integrano il rapporto contrattuale per la fornitura di beni e servizi (di seguito collettivamente "**Accordo di fornitura**") tra un Fornitore diretto ("**Fornitore**") e la rispettiva società Rheinmetall acquirente ("**Rheinmetall**"). I Fornitori si impegnano a garantire la conformità ai requisiti relativi all'ambiente, ai diritti umani e alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad altri requisiti vincolanti come base del rapporto commerciale congiunto ("**Standard di Rheinmetall**") e a garantire anche la loro conformità lungo le proprie catene di approvvigionamento nella fornitura del servizio contrattualmente dovuto.

## I. PANORAMICA DEI REQUISITI E DEI DIVIETI PERTINENTI PER IL RAPPORTO CON IL FORNITORE<sup>1</sup>

I nostri Fornitori devono garantire le seguenti misure:

### 1. Diritti umani

- 1.1 Divieto di lavoro forzato, schiavitù, traffico di esseri umani, lavoro coatto o servitù, impiego illegale e lavoro non dichiarato
- 1.2 Divieto di lavoro minorile, compresa la prostituzione e la pornografia minorile, l'utilizzo di bambini per attività non autorizzate (ad es., traffico di droga) o per l'esecuzione di lavori rischiosi
- 1.3 Divieto di inosservanza della tutela del lavoro e della salute (compresa la garanzia di processi di gestione appropriati)
- 1.4 Divieto di inosservanza della libertà di associazione e del diritto ai contratti collettivi
- 1.5 Divieto di discriminazione in ambito lavorativo e nel rapporto di lavoro (ad es., "retribuzione disuguale")
- 1.6 Divieto di negare un salario appropriato (incluso il requisito salariale minimo)
- 1.7 Divieto di ingaggiare o dispiegare forze di sicurezza private o pubbliche per la protezione di un progetto aziendale, qualora ciò violi determinate norme di divieto.
- 1.8 Nessuna ritorsione contro coloro che difendono i diritti umani
- 1.9 Protezione delle comunità locali e delle popolazioni indigene
- 1.10 Conformità al Regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto in conformità all'Appendice II delle Direttive dell'OCSE
- 1.11 Conformità agli standard sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale in base alle Dichiarazioni delle Nazioni Unite, alle Direttive dell'OCSE e al Piano d'azione nazionale
- 1.12 Osservanza dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite

### 2. Protezione ambientale

- 2.1 Divieto di causare alterazioni dannose del suolo, contaminazione dell'acqua, contaminazione dell'aria, emissioni di rumore dannose o il consumo eccessivo di acqua
- 2.2 Divieto di sfratto illecito e divieto di privazione illecita di terreni, foreste e acque
- 2.3 Divieto di produzione di prodotti contenenti mercurio, di utilizzo di mercurio e composti di mercurio nei processi di produzione, e trattamento illecito dei rifiuti di mercurio in conformità alla Convenzione di Minamata
- 2.4 Divieto di produzione e uso di sostanze chimiche ("inquinanti organici persistenti") ai sensi della Convenzione di Stoccolma
- 2.5 Divieto di movimentazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti incompatibili con l'ambiente in conformità alla Convenzione di Stoccolma
- 2.6 Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altro tipo ai sensi della Convenzione di Basilea e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 sul trasporto dei rifiuti; divieto di esportazione di rifiuti pericolosi dai Paesi elencati nell'Allegato

---

<sup>1</sup> Per descrizioni dettagliate dei requisiti legali e di quelli specifici di Rheinmetall, si vedano le Appendici I e II.

VII della Convenzione di Basilea ai Paesi non elencati nell'Allegato VII; divieto di importazione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti da una parte non aderente alla Convenzione di Basilea

- 2.7 Proteggere il clima, la biodiversità, le catene di approvvigionamento a deforestazione zero e la qualità dell'acqua
- 2.8 Conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme ambientali nazionali applicabili.
- 2.9 Garantire la migliore protezione possibile dell'ambiente nella produzione, la riduzione continua degli impatti ambientali, l'uso di sistemi di gestione energetica e l'efficienza energetica
- 2.10 Conformità agli standard ambientali del proprio segmento di mercato per tutti i prodotti fabbricati lungo la catena di approvvigionamento, compresi tutti i materiali utilizzati
- 2.11 Conformità alle disposizioni del Regolamento REACH e della Direttiva RoHS
- 2.12 Fornitura esclusivamente di componenti e prodotti che soddisfano i criteri definiti contrattualmente per la sicurezza attiva e passiva, e che possono quindi essere utilizzati in modo sicuro in base allo scopo previsto.

### 3. Requisiti di conformità

- 3.1 Definizione di processi per monitorare la conformità e rivedere continuamente tutte le leggi, le sanzioni, le normative e gli standard di settore applicabili
- 3.2 Definizione di processi per la protezione dal plagio dei propri prodotti
- 3.3 Definizione di processi per la protezione della proprietà intellettuale di Rheinmetall ("know-how e tutela brevettuale")
- 3.4 Definizione di processi per garantire la sicurezza del prodotto
- 3.5 Divieto di corruzione, concussione, frode e di prendere parte consapevolmente in conflitti di interesse in relazione al rapporto commerciale con Rheinmetall
- 3.6 Divieto di accordi collusivi in violazione della legge sulla concorrenza e sull'antitrust
- 3.7 Divieto di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- 3.8 Garantire la trasparenza necessaria per il rapporto commerciale con Rheinmetall in relazione alla struttura proprietaria, alle registrazioni, alle approvazioni e ai permessi del Fornitore
- 3.9 Garantire adeguati standard di protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e documentazione
- 3.10 Conformità alle normative fiscali e doganali applicabili ("Onestà fiscale")
- 3.11 Conformità alle normative applicabili in materia di commercio estero
- 3.12 Soddisfare gli standard del settore automobilistico (solo per i Fornitori del settore automobilistico)

## II. OBBLIGHI SPECIALI

Le seguenti normative integrano il rispettivo contratto di fornitura tra il Fornitore e Rheinmetall ai fini della conformità e dell'applicazione degli Standard di Rheinmetall da parte del Fornitore e lungo la catena di approvvigionamento.

### 1. Obbligo del Fornitore in relazione al suo servizio contrattualmente dovuto

- 1.1 Il Fornitore si impegna nei confronti di Rheinmetall a rispettare gli standard specificati nel presente Codice di condotta del Fornitore e nelle sue appendici durante lo svolgimento delle sue attività. Ciò include tutte le attività del Fornitore a livello nazionale e all'estero, in particolare tutti i processi dall'estrazione delle materie prime alla consegna dei prodotti o alla fornitura di altri servizi.
- 1.2 Il Fornitore si impegna nei confronti di Rheinmetall a proteggere e rispettare i diritti umani e le risorse ambientali protette elencate nell'**Appendice I**. Tale conformità è richiesta non solo ai Fornitori stessi di Rheinmetall, ma anche lungo la loro catena di approvvigionamento.
- 1.3 Il Fornitore si impegna inoltre nei confronti di Rheinmetall a proteggere e rispettare gli altri standard di Rheinmetall elencati nell'**Appendice II**.
- 1.4 Rheinmetall eseguirà analisi del rischio regolari e correlate agli eventi nei confronti del Fornitore in conformità ai requisiti della Legge sulla due diligence della catena di approvvigionamento ("**LkSG**"). Se ciò comporta ulteriori aspettative nei confronti del Fornitore, ad es. a causa di una situazione di rischio maggiore, al fine di raggiungere gli obiettivi di protezione ai sensi del LkSG, Rheinmetall ne informerà il Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà quindi soddisfare queste aspettative aggiuntive entro un periodo di tempo ragionevole dalla ricezione della notifica e, in generale, dimostrare la loro implementazione entro un anno. Le frasi precedenti di questo comma si applicano di conseguenza se Rheinmetall adotta il Codice di condotta per i Fornitori nella misura necessaria a garantire uno standard di protezione sufficiente richiesto all'interno della catena di approvvigionamento in relazione agli standard di Rheinmetall. Un adeguamento è particolarmente necessario se ciò è richiesto per rispettare le specifiche del LkSG o se è stato identificato da Rheinmetall un requisito di adeguamento pertinente, in base a nuovi risultati o valutazioni basati sull'analisi del rischio richiesta dalla legge.

### 2. Obbligo del Fornitore nei confronti dei suoi fornitori diretti e indiretti

- 2.1 Il Fornitore si impegna, nei confronti di Rheinmetall, ad adottare le seguenti misure per quanto riguarda l'incorporazione e la trasmissione degli standard di Rheinmetall lungo la sua catena di approvvigionamento, in particolare ai propri fornitori (compresi i fornitori di servizi):
- 2.2 Il Fornitore dovrà adottare e trasmettere le disposizioni del presente Codice di condotta del Fornitore lungo la catena di approvvigionamento ai suoi rispettivi partner contrattuali. Ciò significa che
  - a) il Fornitore basa i rapporti commerciali con i propri fornitori sugli standard di Rheinmetall, e in particolare li obbliga a rispettare tali standard;

- b) il Fornitore si impegna inoltre a garantire il rispetto per quanto possibile degli standard di Rheinmetall (ad es., concordando clausole di trasferimento con i propri fornitori) anche in relazione a fornitori indiretti;
- c) il Fornitore individua i rischi in conformità agli standard di Rheinmetall all'interno della catena di approvvigionamento attraverso analisi del rischio regolari e ad hoc (in caso di una situazione di rischio modificata, ad es. in caso di una situazione politica modificata riguardante i suoi fornitori) e adotta misure appropriate per evitare o eliminare tali rischi o possibili violazioni degli standard di Rheinmetall. Ciò significa anche, in particolare, che in caso di sospette violazioni, e al fine di salvaguardare le catene di approvvigionamento che presentano maggiori rischi, il Fornitore informerà immediatamente Rheinmetall delle violazioni e dei rischi identificati, nonché delle misure adottate, e definirà le misure, insieme a Rheinmetall, per eliminare immediatamente e permanentemente i rischi di possibili violazioni delle risorse protette lungo la catena di approvvigionamento; e che
- d) il Fornitore dovrà, ove e nella misura appropriata, concordare con i propri fornitori i diritti di revisione e informazione che consentano al Fornitore di monitorare in modo adeguato ed efficace la conformità dei fornitori diretti all'obbligo di cui sopra.

### 3. Obblighi di informazione del Fornitore

- 3.1 Il Fornitore informerà Rheinmetall per iscritto, caso per caso e/o su richiesta di Rheinmetall, e altrimenti ogni due anni senza che gli venga richiesto, dell'attuazione dei propri obblighi ai sensi del presente Codice di condotta del Fornitore nel precedente periodo di rendicontazione.
- 3.2 Il Fornitore deve informare Rheinmetall per iscritto di incidenti significativi, in particolare violazioni, sospetti comprovati e difficoltà nel rispettare il presente Codice di condotta del Fornitore e nell'affrontare gli standard di Rheinmetall nella catena di approvvigionamento, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. Ciò può avvenire direttamente con l'acquirente responsabile o in modo aperto/anonimo tramite i canali di reclamo e segnalazione stabiliti (si veda anche la Clausola 6.2). Nella notifica devono essere mantenuti i legittimi interessi del Fornitore nonché il rispetto dei diritti dei dipendenti, in particolare la protezione dei dati e la protezione dei segreti commerciali. Ciò vale anche per le violazioni da parte di terzi utilizzati dal Fornitore (ad es. fornitori o subappaltatori).
- 3.3 Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire tempestivamente a Rheinmetall tutte le informazioni necessarie per iscritto che Rheinmetall richieda ragionevolmente o giustamente al fine di verificare la conformità agli standard di Rheinmetall lungo la catena di approvvigionamento e agli obblighi del Fornitore che ne derivano. In questo contesto, Rheinmetall terrà in debito conto i legittimi interessi commerciali del Fornitore nonché gli aspetti relativi alla protezione dei dati.

### 4. Verifica presso le sedi del Fornitore

- 4.1 Se e nella misura appropriata, Rheinmetall potrà verificare regolarmente che il Fornitore rispetti gli obblighi previsti dal presente Codice di condotta del Fornitore, almeno una volta all'anno e, se necessario, più di una volta all'anno.

- 4.2 La verifica deve essere eseguita durante il normale orario lavorativo del Fornitore e non deve essere annunciata in anticipo da Rheinmetall ai fini di un controllo efficace.
- 4.3 Il Fornitore concederà a Rheinmetall l'accesso a tutti i documenti, le aree aziendali e i locali rilevanti per la verifica, e collaborerà con Rheinmetall nel miglior modo possibile durante lo svolgimento della stessa. Durante la verifica, Rheinmetall terrà in debito conto i legittimi interessi commerciali del Fornitore nonché gli aspetti relativi alla protezione dei dati. Inoltre, Rheinmetall è tenuta a mantenere la segretezza in relazione all'oggetto e ai risultati della verifica nei confronti di terzi nell'ambito delle disposizioni di legge.
- 4.4 Rheinmetall ha il diritto di far eseguire la verifica da una società terza e deve proteggere i legittimi interessi commerciali del Fornitore e tutelare gli aspetti relativi alla protezione dei dati, ad esempio stipulando accordi di riservatezza appropriati con la società terza.

## 5. Obbligo generale di cooperazione del Fornitore

- 5.1 Il Fornitore si impegna a collaborare con Rheinmetall per porre rimedio alle violazioni degli standard di Rheinmetall e per garantire l'adempimento del proprio obbligo di rispettare detti standard nella propria area aziendale, e per garantire la massima conformità possibile agli standard di Rheinmetall lungo la propria catena di approvvigionamento con la dovuta diligenza.
- 5.2 Su richiesta di Rheinmetall, il Fornitore è tenuto a partecipare annualmente o in occasioni specifiche con un numero e un gruppo di dipendenti idonei a corsi di formazione forniti da Rheinmetall o da terzi esterni, che saranno gratuiti per il Fornitore e che avranno lo scopo di prevenire violazioni degli standard di Rheinmetall. Tale obbligo non si applica se il Fornitore dimostra, inviando la documentazione appropriata, di aver adeguatamente formato un numero idoneo e un gruppo appropriato di dipendenti in termini di contenuto equivalente alla formazione offerta da Rheinmetall.

## 6. Meccanismo di reclamo

- 6.1 Il Fornitore dovrà chiarire attivamente qualsiasi caso sospetto di violazione degli standard di Rheinmetall e dovrà collaborare con Rheinmetall senza riserve. Rheinmetall si riserva il diritto di richiedere informazioni sui fatti rilevanti in caso di sospetta non conformità (ad es., in caso di rapporti mediatici negativi).
- 6.2 Il Fornitore è tenuto a segnalare a Rheinmetall (se necessario anche in forma anonima) qualsiasi violazione delle regole e degli standard del presente Codice di condotta del Fornitore, che sia commessa da una terza parte o da un dipendente o rappresentante di Rheinmetall e che abbia un riferimento alla propria area aziendale o alla catena di approvvigionamento di Rheinmetall, tramite <https://rheinmetall.integrityline.org/>.
- 6.3 Il Fornitore informerà i propri dipendenti e fornitori della disponibilità e dell'utilizzabilità anonima del meccanismo di reclamo di Rheinmetall e chiederà loro di trasmettere le informazioni al sistema di segnalazione lungo la catena di approvvigionamento.

6.4 Il Fornitore garantisce che non intraprenderà alcuna azione avversa o disciplinare nei confronti dell'informatore in relazione alla gestione di tali informazioni.

## 7. Conseguenze legali per le violazioni del Fornitore

7.1 Se il Fornitore viola i propri obblighi ai sensi del presente Codice di condotta del Fornitore o se una violazione è imminente, è necessario adottare immediatamente misure correttive ragionevoli per garantire l'adempimento dei propri obblighi, prevenire, risolvere o ridurre al minimo l'entità della violazione.

7.2 Se possibile, Rheinmetall deve innanzitutto dare al Fornitore l'opportunità di stabilire immediatamente un calendario vincolante, insieme a Rheinmetall, per evitare, porre fine o ridurre al minimo la violazione o il rischio.

7.3 Se la definizione di tale calendario chiaramente non è adatta per la prevenzione, la risoluzione o la minimizzazione della violazione o del rischio, o se tale calendario di scadenze non viene immediatamente stabilito dal Fornitore o se l'attuazione del calendario di scadenze non riesce, Rheinmetall potrà sospendere il rapporto commerciale fino a quando il Fornitore non abbia terminato la violazione.

7.4 Ciascuna parte ha inoltre il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato per giusta causa se vengono soddisfatti i requisiti legali, ovvero se la parte che risolve il rapporto non può essere tenuta a proseguire il rapporto contrattuale fino alla successiva data ordinaria di risoluzione. Una buona causa sussiste, dal punto di vista di Rheinmetall, in particolare se

a) il Fornitore commette una violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo o una violazione da parte del Fornitore è imminente; e

il Fornitore non intraprende alcuna azione correttiva appropriata per prevenire, risolvere o ridurre al minimo l'entità della violazione nonostante un avviso da parte di Rheinmetall e la scadenza di un periodo di tempo ragionevole per adempiere ai propri obblighi; e

la violazione degli obblighi o la violazione è sostanziale o riguarda un numero sostanziale di casi;

b) nonostante un avvertimento da parte di Rheinmetall e la scadenza di un periodo di tempo ragionevole, il Fornitore non collabora alla preparazione di un calendario di scadenze o rifiuta la sua cooperazione in qualsiasi modo;

c) il Fornitore, per motivi di cui è responsabile, non attua le specifiche essenziali di un calendario nonostante un promemoria da parte di Rheinmetall e la scadenza di un periodo ragionevole o si rifiuta di collaborare in qualsiasi modo;

d) A causa della rilevanza delle violazioni degli obblighi da parte del Fornitore, la continuazione del rapporto contrattuale è irragionevole per Rheinmetall; l'irragionevolezza può sussistere in particolare a causa di violazioni ripetute o intenzionali, a causa della rilevanza o della plu-



ralità di violazioni, e può anche derivare dal fatto che le violazioni degli obblighi sono commesse da subappaltatori diretti o indiretti del Fornitore a cui non viene posto rimedio entro un periodo di tempo ragionevole.

- 7.5 Oltre al diritto di Rheinmetall di richiedere danni, il Fornitore è tenuto a indennizzare Rheinmetall da tutte le conseguenze derivanti da violazioni del presente Codice di condotta del Fornitore di cui sia responsabile, in particolare da multe e sanzioni, nonché da rivendicazioni di terzi o di autorità.

#### 8. [Messa a disposizione dell'attuale Codice di condotta per i Fornitori](#)

È possibile scaricare il Codice di condotta per i Fornitori sul sito web di Rheinmetall ([www.rheinmetall.com](http://www.rheinmetall.com)) nella versione attualmente valida.

\*\*\*